Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 21

(Fondi per interventi intersettoriali)

1. I fondi per interventi intersettoriali sono istituiti con legge regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate annualmente le quote dei fondi da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione delle quote medesime, ed è disposto il prelevamento delle somme dai fondi e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

(1)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera l), L. R. 9/2008